

LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 1998, N. 6
Ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi regionali
concernenti interventi di previdenza integrativa nonché
nuovi interventi in materia^{1 2}

CAPO I

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti
interventi di previdenza integrativa

Art. 1 (Nuove modifiche ed integrazioni alla legge regionale
24 maggio 1992, n. 4, concernente “Interventi in materia di
previdenza integrativa”)

1. (*omissis*)³

Art. 2 (Disposizioni transitorie)

1. Le persone che abbiano sottoscritto l'adesione alla contribuzione per gli assegni di natalità e di cura ai sensi della previgente normativa hanno facoltà di estinguere il rapporto previdenziale purché risultino in regola con l'obbligo contributivo al 31 dicembre 1997. In alternativa possono proseguire le assicurazioni secondo le modalità previste dalla presente legge conservando l'anzianità contributiva e assicurativa maturata.

¹ In B.U. 28 luglio 1998, n. 31.

² Sono abrogate le norme della presente legge regionale incompatibili con quanto disposto dall'articolo 13 della l.r. 16 luglio 2004, n. 1, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo. Si veda anche il comma 10 per la decorrenza dell'applicazione di tale disposizione.

³ Modifica la l.r. 24 maggio 1992, n. 4.

2. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei Regolamenti provinciali di cui all'articolo 3 quater, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), dovrà essere versata la contribuzione minima.

3. Per le nascite, le adozioni e gli affidamenti preadottivi verificatisi nei primi centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per gli assegni di natalità e di cura si prescinde dall'esistenza del periodo di almeno un anno di anzianità assicurativa e contributiva purché la persona richiedente risulti iscritta all'atto dell'evento.⁴

4. Per le nascite, le adozioni e gli affidamenti preadottivi verificatisi successivamente al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1999, il termine di cui al comma 1 degli artt. 10 e 18 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, come modificati dall'articolo 1, comma 1, rispettivamente alle lettere k) e r), è ridotto a sei mesi.⁵

5. Per l'anno 1998, per l'adesione all'assicurazione per degenza ospedaliera dovuta a malattia e a quella per infortuni domestici di cui al comma 1 degli artt. 23 e 28 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, la contribuzione deve essere versata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

⁴ Per la proroga dei termini di cui al presente paragrafo, si veda l'art. 1 della l.r. 20 novembre 1999, n. 6; si veda inoltre l'art. 2 della medesima legge regionale.

⁵ Per la proroga dei termini di cui al presente paragrafo, si veda l'art. 1 della l.r. 20 novembre 1999, n. 6; si veda inoltre l'art. 2 della medesima legge regionale.

6. La contribuzione per degenza ospedaliera dovuta a malattia e quella per infortuni domestici versata entro il 31 dicembre 1997, assicura la copertura per l'anno 1998.

7. In caso di mancato o incompleto versamento dei contributi dovuti per il periodo anteriore all'entrata in vigore della presente legge, si applica la normativa previgente.

8. Per il primo semestre dell'anno 1998 l'assegno di cui all'articolo 14 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 è concesso secondo i criteri e le misure vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

9. Fino all'entrata in vigore dei Regolamenti di cui al citato articolo 3 quater, per l'individuazione del reddito di cui al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera n), si applicano le disposizioni previste dal decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 13 maggio 1988, n. 153.

10. Il Regolamento di cui al citato articolo 3 *quater* è emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3 (Analisi e valutazione delle politiche regionali in materia di previdenza integrativa e complementare)

1. Al fine di una puntuale valutazione degli interventi regionali in materia di previdenza integrativa e complementare la Giunta regionale definisce con apposito regolamento, sentite le Giunte provinciali di Bolzano e di Trento ed entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge, un sistema di raccolta e gestione delle informazioni sugli esiti e sulle modalità di attuazione degli interventi in materia. A tal fine, verranno in

via prioritaria utilizzati i dati raccolti durante l'iter istruttorio delle domande per accedere ai benefici previsti ed i dati contabili degli uffici ed i servizi preposti alla gestione amministrativa degli interventi.⁶

Art. 4 (Rimborso oneri di gestione)

1. (*omissis*)⁷
2. L'attuazione del comma 1 decorre dall'esercizio finanziario 1998.
3. A parziale rimborso delle spese sostenute, per gli anni 1996 e 1997 è assegnata una somma una tantum pari a lire 1 miliardo a ciascuna Provincia autonoma.

Art. 5 (Proroga dei termini)

1. I termini per la presentazione delle domande di cui agli articoli 11, 12, 20, 21, 25 e 29 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 e successive modificazioni nel testo previgente all'entrata in vigore della presente legge, delle domande di cui agli articoli 5 e 16 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni sono prorogati al 31 dicembre 1998. Entro tale termine dovrà essere altresì comunicata l'adesione di cui al comma 1 degli articoli 11 e 21 citati e versata la

⁶ Si vedano il D.P.G.R. 23 maggio 2002, n. 7/L e il D.P.Reg. 12 ottobre 2009, n. 8/L, per l'attuazione del presente articolo.

⁷ Il comma ha integrato: l'articolo 3, comma 3, della l.r. 25 luglio 1992, n. 7; l'articolo 3, comma 3, della l.r. 28 febbraio 1993, n. 3; l'articolo 7, comma 3, della l.r. 27 novembre 1993, n. 19; l'articolo 1, comma 3, della l.r. 27 novembre 1995, n. 12.

contribuzione arretrata dovuta dall'anno 1992 in poi, con le maggiorazioni di cui al comma 4 dell'art. 11 medesimo.

2. Le domande presentate ai sensi delle disposizioni di legge di cui al comma 1, già respinte alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate a domanda da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le domande per ottenere le prestazioni di cui all'articolo 13 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, qualora l'avente diritto sia deceduto prima del 30 settembre 1993, possono essere presentate dai superstiti entro il 31 dicembre 1998.

Art. 6 (Nuove modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, concernente “Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni”)

1. *(omissis)*⁸

2. Sono fatti salvi i rapporti giuridici insorti e gli effetti prodotti sulla base della normativa previgente, ai sensi della quale si decide pure in ordine alle domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7.

Art. 7 (Nuove modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, concernente “Istituzione

⁸ Il presente comma ha modificato la l.r. 25 luglio 1992, n. 7.

dell'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe⁹)

1. *(omissis)*⁹

2. In fase di prima applicazione, per i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto i cinquantasette anni e che aderiscano all'assicurazione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, il requisito dell'anzianità assicurativa di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g) è ridotto a cinque anni. In tal caso la contribuzione annua prevista dall'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, come modificato dall'articolo 7, comma 1, è triplicata.

3. Per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato il cinquantesimo anno di età e aderiscano all'assicurazione entro i termini di cui al comma 2, la pensione è corrisposta a decorrere dal mese successivo al compimento del sessantaduesimo anno di età o dal mese successivo alla maturazione del requisito dell'anzianità assicurativa, se posteriore, e l'anzianità assicurativa è determinata aggiungendo al quinquennio di cui al comma 2 il periodo intercorrente tra l'età posseduta alla data della domanda e il compimento del cinquantasettesimo anno di età. In ogni caso sarà comunque dovuta una contribuzione complessiva rapportata a quindici annualità da ripartirsi proporzionalmente sugli anni di contribuzione.

4. Gli iscritti all'assicurazione in base alla previgente normativa che abbiano superato il quarantanovesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno facoltà di chiedere il pensionamento al raggiungimento del sessantaduesimo anno di età o dalla data della domanda, nel

⁹ Il presente comma ha modificato la l.r. 28 febbraio 1993, n. 3.

caso in cui tale età sia stata superata. In tali casi la contribuzione residua dovuta in base al previgente ordinamento dovrà essere versata rispettivamente in quote proporzionali ripartite sugli anni mancanti ai sessantadue o in unica soluzione. La determinazione della contribuzione residua è effettuata sulla base di quella dovuta per gli anni o l'anno di versamento.

5. Le modalità ed i termini per il versamento della contribuzione di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e la determinazione di quant'altro occorra per l'attuazione della stessa sono demandati al Regolamento di cui all'articolo 3 quater della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b).

6. Le disposizioni di cui all'ultimo periodo della lettera a) del comma 1 si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1996.

7. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c), e) ed l), si applicano con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3.

Art. 8 (Nuove modifiche alle leggi regionali 27 novembre 1993, n. 19, 27 novembre 1995, n. 12 e 1° agosto 1996, n. 3)

1. *(omissis)*¹⁰

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 novembre 1993, n. 19, previa domanda da presentarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'articolo 40 della legge regionale 1° agosto 1996, n. 3, concernente "Nuova disciplina delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza", trova applicazione anche nei

¹⁰ Il presente comma ha modificato l'art. 1, comma 1, ed ha sostituito l'art. 5 della l.r. 19/1993.

confronti del personale cessato dal servizio a partire dal 1° gennaio 1991, dipendente da Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che, in ragione della loro precedente natura privatistica, avevano costituito un fondo di previdenza integrativa anteriormente alla loro pubblicizzazione.

4. (*omissis*)¹¹

CAPO II

Copertura previdenziale delle situazioni di non autosufficienza

[Art. 9.^{12 13} (Fondo di copertura previdenziale per i non autosufficienti)]

1. In attesa di un'organica disciplina statale della copertura previdenziale a favore delle situazioni di non autosufficienza e fatta salva comunque la competenza integrativa della Regione in materia di previdenza e assicurazioni sociali di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la Regione assegna finanziamenti alle Province autonome per l'istituzione di fondi a favore delle persone non autosufficienti.

1-bis. A decorrere dal 2006 e fino all'istituzione dei fondi di cui al comma 1 le Province autonome possono, sulla base di

¹¹ Il comma ha aggiunto il comma *3-bis* all'art. 1 della l.r. 27 novembre 1995, n. 12.

¹² Articolo sostituito dall'art. 8, comma 1 della l.r. 21 dicembre 2004, n. 5 (legge finanziaria).

¹³ Articolo abrogato dall'art. 9, comma 1, della l.r. 26 luglio 2016, n. 7, con decorrenza 1° gennaio 2017.

programmi predisposti dalle rispettive Giunte provinciali, destinare i finanziamenti a piani di investimento afferenti alle strutture destinate a persone non autosufficienti o per interventi in favore dei medesimi soggetti.¹⁴

1-ter. Su richiesta delle Province autonome le assegnazioni dei fondi di cui al presente articolo possono essere disposte direttamente anche a favore di Enti o organismi cui le Province hanno demandato l'espletamento dei relativi interventi.^{15]}

CAPO III

Istituti autonomi provinciali di previdenza

Art. 10 (Delega delle funzioni amministrative)

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative concernenti la realizzazione degli interventi previdenziali previsti nella stessa, nonché gli interventi previsti dalla legge regionale 9 agosto 1957, n. 15 a favore degli enti di patronato, dalla legge regionale 11 settembre 1961, n. 8 in materia di assicurazione obbligatoria contro la silicosi e asbestosi, dalla legge regionale 11 novembre 1971, n. 42 in materia di indennità per inabilità a favore dei coltivatori diretti, dalla legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1 in materia di sordità da rumore, dalla legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14 in materia di riscatto di lavoro all'estero, dalla legge regionale 14 agosto 1971, n. 29 a favore dei

¹⁴ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 5 dicembre 2006, n. 3 (legge finanziaria).

¹⁵ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 5 dicembre 2006, n. 3 (legge finanziaria).

superstiti di coltivatori diretti, con le successive modificazioni ed integrazioni, sono delegate alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate con la presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, concernente "Interventi in materia di previdenza integrativa".

Art. 11 (Costituzione di due Istituti autonomi per la previdenza e le assicurazioni sociali)

1. Al fine di coordinare e semplificare i rapporti tra Amministrazione e cittadino in materia di previdenza e di assicurazioni sociali e per attuare la normativa integrativa della Regione nella materia medesima, è costituito in ciascuna Provincia autonoma, in applicazione dell'art. 6 dello Statuto di autonomia, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, un Istituto autonomo per la previdenza e le assicurazioni sociali.

2. Con successive leggi e regolamenti regionali e, per quanto di competenza, provinciali, si provvederà a stabilire l'ulteriore disciplina relativa al funzionamento degli Istituti di cui al comma 1.

Art. 12 (Norma finanziaria)

1. L'art. 34 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 è abrogato.

2. L'art. 20 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 è abrogato.

3. L'art. 14 della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 è abrogato.

4. All'onere complessivo per l'attuazione della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, ivi comprese le modifiche apportate con la presente legge e del Capo II, si provvede per l'esercizio 1998, mediante le somme stanziati nel capitolo 1942 del bilancio di previsione relativo all'esercizio stesso.

5. All'onere complessivo per l'attuazione della legge regionale 27 novembre 1993, n. 19, ivi comprese le modifiche apportate con la presente legge, si provvede per l'esercizio 1998, mediante le somme stanziati nel capitolo 1943 del bilancio di previsione relativo all'esercizio stesso.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 10 della presente legge, si provvede con i fondi stanziati ai capitoli di bilancio relativi alle rispettive leggi regionali.

7. All'onere relativo agli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 10 maggio 1991, n. 10, concernente "Norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione".

8. Gli importi di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 vengono annualmente ripartiti tra le Province autonome di Trento e di Bolzano dalla Giunta regionale, tenendo conto delle esigenze evidenziate nei rispettivi programmi finanziari.

TABELLA A)

NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI
(IN CUI NON SIANO PRESENTI FIGLI, FRATELLI, SORELLE
O NIPOTI INABILI)

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito
e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo (migliaia di lire)	Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare (migliaia di lire)						
	1	2	3	4	5	6	7
fino a - 21.281					240	460	659
21.282 - 25.841					210	405	624
25.842 - 30.398					170	350	574
30.399 - 34.957					120	290	519
34.958 - 39.518					80	205	444
39.519 - 44.077					45	150	399
44.078 - 48.636					25	105	324
48.637 - 53.195					25	70	249
53.196 - 57.753					20	45	189
57.754 - 62.314					20	45	169
62.315 - 66.874					20	40	169
66.875 - 71.433						40	144
71.434 - 75.993						40	144
75.994 - 80.553							144
80.554 - 85.113							
85.114 - 89.673							

In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno va maggiorato di lire 100.000 per ogni componente oltre il settimo.

TABELLA B)

NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE
(IN CUI NON SIANO PRESENTI FIGLI, FRATELLI, SORELLE
O NIPOTI INABILI) O
NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI
(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN FIGLIO, FRATELLO,
SORELLA O NIPOTE INABILE)

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito
e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo (migliaia di lire)	Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare (migliaia di lire)						
	1	2	3	4	5	6	7
fino a - 21.281			175	325	725	975	1.275
21.282 - 25.841			140	290	655	935	1.260
25.842 - 30.398			95	240	585	865	1.235
30.399 - 34.957			40	180	510	800	1.190
34.958 - 39.518			35	130	405	710	1.085
39.519 - 44.077			35	85	335	650	1.045
44.078 - 48.636				60	280	555	985
48.637 - 53.195				60	240	460	930
53.196 - 57.753				50	210	390	880
57.754 - 62.314				50	210	360	665
62.315 - 66.874				50	180	360	500
66.875 - 71.433					180	310	500
71.434 - 75.993					180	310	430
75.994 - 80.553						310	430
80.554 - 85.113							430
85.114 - 89.673							

In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno va
maggiorato di lire 100.000 per ogni componente oltre il settimo.

TABELLA C)

**NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE
(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN FIGLIO, FRATELLO,
SORELLA O NIPOTE INABILE)**

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito
e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo (migliaia di lire)	Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare (migliaia di lire)						
	1	2	3	4	5	6	7
fino a - 21.281		175	325	725	975	1.275	
21.282 - 25.841		140	290	655	935	1.260	
25.842 - 30.398		95	240	585	865	1.235	
30.399 - 34.957		40	180	510	800	1.190	
34.958 - 39.518		35	130	405	710	1.085	
39.519 - 44.077		35	85	335	650	1.045	
44.078 - 48.636			60	280	555	985	
48.637 - 53.195			60	240	460	930	
53.196 - 57.753			50	210	390	880	
57.754 - 62.314			50	210	360	665	
62.315 - 66.874			50	180	360	500	
66.875 - 71.433				180	310	500	
71.434 - 75.993				180	310	430	
75.994 - 80.553					310	430	
80.554 - 85.113						430	
85.114 - 89.673							

In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno va maggiorato di lire 100.000 per ogni componente oltre il settimo.